

FONDO DI SOLIDARIETA'
(Artt. 24 L.R.20/03)

1). Missione del Fondo

Il Fondo di Solidarietà accorda gratuitamente, entro i limiti delle risorse ad esso assegnate – garanzie di secondo grado a favore di Confidi, definiti all'art. 13 della legge n° 326 del 24/11/2003, che a loro volta abbiano rilasciato garanzie a fronte di operazioni di consolidamento dei debiti da breve termine a medio termine ovvero a fronte di finanziamenti per progetti di ristrutturazione e/o riconversione aziendale delle PMI della Regione Marche che si trovano in particolari situazioni di disagio dovute all'attuale crisi economico – finanziaria ed in particolare alle imprese coinvolte nella crisi territoriale dei distretti produttivi di Fabriano e del Piceno nonché per l'avviamento di nuove imprese.

Per ristrutturazione si intende:

- 1) riorganizzazione aziendale: un programma di investimenti volti ad apportare significativi miglioramenti della struttura gestionale dell'impresa per squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo, tecnico professionale nonché per far fronte a squilibri finanziari .
- 2) ristrutturazione aziendale: un programma di investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali volti ad apportare innovazioni con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività o nuovi mercati.

Per riconversione si intende : i progetti delle imprese diretti a introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici appartenenti alle stesse filiere o diverse attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

2). Ammissibilità degli interventi

Negli interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione gli "investment", da effettuarsi esclusivamente nel territorio della Regione Marche, non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni. Sono ammessi: gli investimenti in capitale fisso materiale destinati alla razionalizzazione, ristrutturazione o riconversione ; gli investimenti, anche immateriali, in ricerca industriale e in attività di sviluppo precompetitivo;

Sono esclusi: gli investimenti in immobili già esistenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado.

Le spese relative a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri fatta eccezione per i mezzi destinati al trasporto di specifici beni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo; la specificità deve risultare dalle carte di circolazione, ovvero da altri documenti rilasciati dagli uffici della motorizzazione civile;

3). Finanziamento del Fondo

Il Fondo è alimentato da risorse messe a disposizione dal bilancio regionale e dalle disponibilità di Province e CCIAA della Regione. L'apporto finanziario delle Province e delle camere di Commercio è definito da apposite convenzioni. Il Fondo è altresì alimentato dagli interessi maturati sulle giacenze;

4). Costi ed operazioni complementari

Il Fondo di solidarietà opera gratuitamente nei confronti delle imprese e dei Confidi.

Il soggetto gestore, nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo del fondo e di ampliarne la capacità di intervento, ha la facoltà di garantire le operazioni presso il *Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662*. Tale operazioni potranno riferirsi sia all'ottenimento di un grado superiore di copertura, sia alla garanzia di secondo

grado, sia la cogaranzia. Gli eventuali oneri per l'accesso al *Fondo di garanzia per le PMI* saranno oggetto di procedura di modifica alle presenti modalità come indicato al punto 12.

5). Soggetti beneficiari

Sono destinatari degli interventi di garanzia di secondo grado:

- a) le piccole e medie imprese, così individuabili ai sensi della normativa comunitaria, aventi sede operativa nella Regione Marche;
- b) i confidi di primo grado con sede operativa nella Regione Marche che presentino almeno due delle seguenti condizioni:
 1. abbia più del 40% dei soci cooperatori composto da PMI operanti nella Regione Marche
 2. abbia in essere almeno il 50% delle garanzie rilasciate a favore di PMI operanti nella regione stessa.
 3. prevedano la presenza negli organismi statutari (C.d.A. o collegio dei revisori) un membro designato dalla regione Marche o dalle province o CCIAA della regione Marche.

Le imprese garantibili non debbono rientrare tra quelle in difficoltà, ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".

6). Tipologia dei finanziamenti ammissibili alla garanzia di secondo grado.

Il finanziamento deve essere:

- a) rilasciato quale consolidamento di passività da breve a medio termine ovvero a sostegno di progetti di ristrutturazione e/o riconversione aziendale.
- b) assistito da garanzia di primo grado fino al 60% dell'importo e comunque non inferiore al 50%.
- c) erogato entro il 31/12/2010
- d) erogato con tasso di interesse e spese di istruttoria della banca secondo i regimi concordati con i singoli confidi.

7). Entità della garanzia di secondo grado e modalità operative

La garanzia di secondo grado è concessa nella misura del 70% della garanzia di primo grado, ed ha la durata massima di 60 mesi, indipendentemente dalla durata del finanziamento, a decorrere dalla data di erogazione dello stesso.

Nel consolidamento delle passività, l'importo dei finanziamenti ammissibili è calcolato, di norma, come media aritmetica degli ultimi 4 estratti conto bancari riferiti a ciascun trimestre antecedente la richiesta di consolidamento alla banca. Nel caso di un estratto non a debito verrà considerato zero. In alternativa l'importo viene calcolato con riferimento alla risultante delle voci autoliquidanti, a revoca e a scadenza di breve termine esposte sulla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Ai fini dell'ammissibilità al momento della richiesta di consolidamento, il debito da consolidare deve essere inferiore o pari al finanziamento a medio termine, salvo diversa richiesta dell'impresa.

L'importo massimo del finanziamento garantibile in secondo grado, per ogni impresa non può superare € 500.000 anche se frazionato tra banche e confidi di primo grado diversi anche per ristrutturazione o riconversione.

Sono ammissibili i finanziamenti concessi a decorrere dalla data di approvazione della delibera di costituzione del Fondo (10/11/2008) e presentati alla garanzia di secondo grado entro quattro mesi dall'erogazione, purché siano in regolare ammortamento.

Per le imprese di cui al portafoglio "A" del successivo punto 13 la decorrenza è così individuata:

- distretto di Fabriano e imprese collegate alla crisi della Antonio Merloni spa in as - 14 ottobre 2008,
- area del Piceno - 27 marzo 2008;

per tali pratiche, relative a finanziamenti erogati prima della delibera di costituzione del Fondo di Solidarietà, il termine ultimo di presentazione alla garanzia di secondo grado è fissato al 28 febbraio 2009, purché siano in regolare ammortamento.

Sono garantibili con il Fondo di Solidarietà solo le operazioni di consolidamento a medio termine effettuate da banche che contemporaneamente si impegnino a mantenere, a favore delle imprese in questione e per un periodo di almeno 12 mesi rinnovabili nel periodo di validità della garanzia, a richiesta delle imprese in questione, linee di credito a breve di importo non inferiore al valore iniziale della garanzia di primo grado ottenuta,

Non sono garantibili con il Fondo di Solidarietà consolidamenti di finanziamenti a breve già precedentemente garantiti dallo stesso Confidi che eroga la garanzia di primo grado, salvo che lo stesso finanziamento non venga rinegoziato ad un valore superiore

8). Copertura delle perdite

Il “Fondo di Solidarietà” risponde del 70% delle perdite relative alle insolvenze garantite dai Confidi di primo grado, fino ad esaurimento delle proprie disponibilità finanziarie .

La copertura massima erogabile ad ogni confidi di primo grado sarà pari al 10% del volume complessivamente presentato alla garanzia di secondo grado da parte del confidi stesso.

9). Ammissione alla garanzia di secondo grado

Alla ammissione alla garanzia del Fondo di Solidarietà provvede un apposito Comitato Tecnico, costituito presso il Servizio Industria Artigianato Energia composto da:

- il dirigente del servizio industria artigianato energia, che lo presiede;
- un funzionario della P.F. Promozione, credito agevolato, finanza innovativa, garanzia, controlli;
- un rappresentante delle associazioni degli industriali;
- un rappresentante delle associazioni artigiane;
- un rappresentante delle associazioni del commercio, turismo, servizi
- un rappresentante del Soggetto Gestore del Fondo di Solidarietà, che ha funzioni di segretario.

10). Procedimento istruttorio

I Confidi di primo grado dovranno manifestare al Gestore del “Fondo di Solidarietà”, anticipatamente, e comunque prima della presentazione delle richieste di copertura, il proprio interesse alla garanzia di secondo grado per consentire la predisposizione delle procedure tecniche ed operative on – line.

Il Confidi di primo grado una volta compiuta l'istruttoria per la concessione di garanzia di primo grado ed aver verificato che siano rispettate le caratteristiche ed i criteri sopra descritti, attesta al gestore del fondo il rispetto di tutti gli elementi per la richiesta della protezione della garanzia di secondo grado.

Il Gestore del “Fondo di Solidarietà”, verifica la documentazione ricevuta, integra l'istruttoria con tutte le eventuali informazioni a sua disposizione , accerta la disponibilità del Fondo e propone al Comitato Tecnico l'elenco delle imprese ammissibili distinte per ciascun confidi di primo grado.

Il Comitato Tecnico , secondo l'ordine cronologico di presentazione, autorizza il confidi di secondo grado ad impegnare le risorse del Fondo di Solidarietà quale garanzia di secondo grado per le singole pratiche presentate dal confidi di primo grado.

Il Gestore del “Fondo di Solidarietà” provvede a comunicare l'avvenuta copertura; il confidi di primo grado è tenuto a comunicare alla banca ed all'impresa che l'operazione è sostenuta da una garanzia di secondo grado a valere sul Fondo di Solidarietà.

11). Regime di aiuto

Gli aiuti concessi alla singola impresa devono rispettare la misura massima e le condizioni previste dalle norme comunitarie in materia di aiuti “de minimis”.

12). Monitoraggio e valutazione dell'intervento e modifiche operative

L'analisi, valutazione e gli indirizzi dell'intervento sono affidati ad un Comitato di pilotaggio composto dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al fondo. Modifiche ed integrazioni alle presenti modalità sono approvate dalla Giunta Regionale su proposta del Comitato di Pilotaggio, ivi comprese eventuali modifiche necessarie per le possibili sinergie con il *Fondo di garanzia per le PMI*.

13). Criteri di riparto del fondo

Il Fondo di Solidarietà, pur restando unico, viene frazionato in sei portafogli:

- A) portafoglio aree di crisi

- B) portafogli provinciali
 - B1) Ancona
 - B2) Ascoli Piceno
 - B3) Fermo
 - B4) Macerata
 - B5) Pesaro Urbino

Il portafoglio "A" ha una dotazione di 1,8 meuro di fondi regionali e continua ad operare a favore delle imprese e per le finalità già individuate al punto 1 dell'allegato "B" al DDS 37/08.

I Fondi "B" sono costituiti dalle risorse messe a disposizione dalle rispettive Amministrazioni provinciali e Camere di Commercio e dalle quote regionali ripartite secondo il criterio della consistenza numerica delle PMI nella provincia di riferimento. In considerazione della presenza del portafoglio "A" la quota regionale delle province di Ancona e Ascoli Piceno viene ridotta ciascuna di €.300.000 da ridistribuire tra le altre province.

Gli impegni di ciascun portafoglio conseguenti alle operazioni garantite sono attribuiti in base all'ubicazione dell'impresa, utilizzando prima le risorse regionali e poi quelle territoriali.

In caso di esaurimento di alcuni portafogli, in presenza di risorse residue degli altri, la Regione ha facoltà di rivedere i criteri di ripartizione, sentito il Comitato di Pilotaggio.

14). Conferimento al Fondo

A seguito della individuazione del soggetto gestore la Regione provvederà a versare allo stesso lo stanziamento previsto. Allo stesso modo le province e le CCIAA provvederanno autonomamente per quanto di propria spettanza ad erogare al soggetto gestore le risorse secondo le modalità previste dalle convenzioni di cui al punto 3.

Vengono così a costituirsi, anche con conferimenti ripetuti, i portafogli provinciali da utilizzarsi ciascuno a favore delle imprese ricadenti nel territorio di competenza cui i confidi hanno messo a disposizione la garanzia di primo grado.

15). Rendicontazione finale

Al momento della chiusura dell'intervento, la quota che residua dopo che le garanzie siano state onorate ed addebitate prima al conferimento regionale quindi ai conferimenti di province e CCIAA potranno essere restituite all'ente finanziatore ovvero riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile, incluso l'accesso al *Fondo di garanzia per le PMI*, su indicazione del Comitato di Pilotaggio.

Comuni ricadenti Distretto della Meccanica

Fabriano, Castelbellino, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Esanatoglia, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Matelica, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Rosora, San Paolo di Jesi, Sassoferrato, Serra S. Quirico.

Comuni ricadenti area del Piceno

Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto d.T., Spinetoli, Venarotta.